



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 142
del 05/09/2024 | Oggetto:
APPROVAZIONE "RELAZIONE DI INIZIO MANDATO " IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 BIS - DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 149 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 26 APRILE 2013- MANDATO AMMINISTRATIVO PERIODO 2024 - 2029

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **cinque**, del mese di **Settembre**, nella sala delle adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 12:00 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) FARAGALLI BIAGIO ANTONIO	Sindaco	SI
2) D'ELIA DINO	Assessore	SI
3) PASQUA IDA	Assessore	SI
4) CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA	Assessore	SI
5) MUTO ALFREDO	Assessore	SI
6) RANIERI SILVIO	Assessore	SI

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Dott. BIAGIO ANTONIO FARAGALLI, nella qualità di Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario, DR.SSA MARIA LUISA MERCURI, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N. 17051 del 09/09/2024 (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il Presidente invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

CHE la relazione di di inizio mandato è prevista e disciplinata dall'art. 4-bis del DLgs. n.149 del 06/09/2011 e stabilisce che le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la propria situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento.

CHE la relazione di inizio mandato è finalizzata a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

CHE la relazione è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Qualora ne sussistano i presupposti, e sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco neo eletto, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario previste dalla normativa vigente.

TANTO PREMESSO

CONSIDERATO che a differenza di quanto previsto per l'analogia relazione di fine mandato, il Legislatore non ha previsto uno schema obbligatorio per gli enti chiamati ad adottarla, ma ne ha definito soltanto gli elementi essenziali. Ogni ente è pertanto libero di decidere quali dati e informazioni riportare e quali schemi, tabelle e prospetti inserire. L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

DATO ATTO che la maggior parte delle tabelle, riportate nella relazione, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico-finanziaria alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti della legge n. 266/2005.

PRESO ATTO lo strumento proposto appare snello ed essenziale, ma al tempo stesso concreto, fornendo una fotografia della situazione dell'ente ad inizio mandato, con riguardo ai seguenti aspetti della sua gestione:

- la struttura organizzativa;
- la situazione finanziaria e le politiche fiscali e tariffarie;
- gli equilibri di bilancio;
- l'ammontare e l'anzianità dei residui attivi e passivi di bilancio;
- i saldi di finanza pubblica; l'indebitamento, con analisi prospettica;
- la situazione patrimoniale;
- le società ed enti partecipati e il loro stato di salute.

ACCERTATO che i dati e le tabelle inseriti nella relazione sono mutuati dai certificati al bilancio preventivo ed al rendiconto già redatti ai sensi dell'art. 161 del Tuel e dai questionari periodicamente inviati dall'organo di revisione economico finanziario alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005.

CONSIDERATO che Il Legislatore non ha previsto neppure alcun obbligo di invio della relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di mancata o tardiva predisposizione non sono previste sanzioni.

CONSTATATO che la magistratura contabile, tuttavia, vigilerà sul corretto adempimento dell'obbligo, anche attraverso i consueti questionari che i revisori degli enti locali sono tenuti a compilare e ad inviare. Il DLgs. 149/2011, così come anche gli adempimenti ex DLgs. 33/2013, che disciplina la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non prevedono nulla circa la sua diffusione verso l'esterno.

RITENUTO che è sicuramente opportuno provvedere alla diffusione verso l'esterno, mediante la sua pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'ente, nella sotto-sezione denominata 'Provvedimenti degli organi di indirizzo politico' o nella sotto-sezione residuale denominata

'Altri contenuti'.

PRESO ATTO che ai fini dei termini, il Legislatore ha stabilito un termine preciso per l'adozione della relazione di Inizio mandato che è fissato **in novanta giorni** dalla data di inizio del mandato amministrativo. Pertanto per le amministrazioni elette al secondo turno il termine è invece fissato al 23 settembre 2024.

VISTA la Relazione di Inizio Mandato 2024- 2029, redatta dal Responsabile finanziario con la collaborazione del Segretario Generale da approvare

Acquisiti i pareri di legge

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto.

DI APPROVARE l'unita Relazione di Inizio Mandato per come presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale

DI DARE ATTO che Relazione di Inizio Mandato è diffusa verso l'esterno, mediante la sua pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'ente, nella sotto-sezione denominata 'Provvedimenti degli organi di indirizzo politico' o nella sotto-sezione residuale denominata 'Altri contenuti'.

DI DARE INFORMAZIONE che Relazione di fine mandato ha lo scopo di descrivere la situazione dell'ente ad inizio mandato, con riguardo ai seguenti aspetti della sua gestione:

- la struttura organizzativa;
- la situazione finanziaria e le politiche fiscali e tariffarie;
- gli equilibri di bilancio;
- l'ammontare e l'anzianità dei residui attivi e passivi di bilancio;
- i saldi di finanza pubblica; l'indebitamento, con analisi prospettica;
- la situazione patrimoniale;
- le società ed enti partecipati e il loro stato di salute

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile con separata favorevole ed unanime votazione, stante l'urgenza.

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 29/08/2024	Il Responsabile del Settore f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI
--	---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 02/09/2024	Il Responsabile del Settore f.to DR. ANGELO BAFFA
--	---

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e
ss.ii.mm.;

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.*